



| | |
|----------|---------|
| Sent. N° | 3069/18 |
| R. G. N° | 5118/15 |

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

composto dai Sigg. Magistrati:

| | | | |
|-------|----------|------------|----------------------|
| dott. | Giovanni | Pascarella | Presidente |
| dott. | Vittoria | Di Sario | Consigliere |
| dott. | Vincenzo | Selmi | Consigliere relatore |

all'udienza del 12.7.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5118 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

██████████ EDITORIALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Guglielmo Burragato ed Andrea Musti ed elettivamente domiciliata lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Virgilio n. 8;

APPELLANTE

E

I.N.P.G.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Alessia Faddili ed elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35 presso la sede dell'INPGI;

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6303 depositata in data 23.6.2015

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dalla società [REDACTED] Editoriale srl al decreto ingiuntivo 4659/2014 emesso per la complessiva somma di € 63.256,00 oltre somme aggiuntive e spese della fase monitoria, a titolo di contributi previdenziali obbligatori relativi agli anni dal 2009 al 2012.

Il decreto opposto derivava in particolare da un accertamento ispettivo Inpgi conclusosi con il verbale 69/2012 successivamente rettificato con il verbale integrativo 69/12-bis, con il quale veniva contestato, in particolare, per quanto più specificamente rileva ai fini della presente controversia, l'omesso versamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro intercorsi con cinque giornalisti ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per le mensilità da gennaio 2009 a settembre 2012, [REDACTED] per il periodo da maggio 2009 a settembre 2012 e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per il periodo da gennaio 2011 a settembre 2012) rapporto di lavoro qualificato in sede ispettiva come di collaborazione coordinata e continuativa con conseguente sua imponibilità contributiva in base al combinato disposto dell'art. 1, comma 80, L. 247/2007 e della delibera Inpgi n. 17 del 22/12/2008.

Il Tribunale, rigettava in particolare tanto l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dalla società [REDACTED] che le contestazioni effettuate dalla suddetta società appellante in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa contributiva affermando in particolare la riconducibilità dell'attività lavorativa dei menzionati giornalisti nell'ambito della fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa.

Ciò sulla base della documentazione prodotta in atti (in particolare alla luce della consistente produzione da parte dei menzionati giornalisti di pezzi e articoli e della emissione da parte degli stessi di fatture emesse con cadenza mensile), del contenuto delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e delle testimonianze assunte nel corso della precedente fase di giudizio.

Avverso tale pronuncia la società [REDACTED] presentava appello fondato su più motivi.

L'Inpgi si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.

All'odierna udienza, previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Ritiene innanzitutto la Corte opportuno rilevare come non possano ritenersi fondate le contestazioni (operate dalla società appellante con le note autorizzate depositate in data

2/7/2018 e reiterate anche in sede di discussione orale nel corso dell'udienza del 12/7/2018) in ordine alla sussistenza in capo al Consigliere relatore dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. o, quantomeno della sussistenza delle gravi ragioni di convenienza previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Tali contestazioni sono state sollevate (senza però procedere alla proposizione di formale istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c.) in relazione alla avvenuta emissione da parte di quest'ultimo, quale giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, della sentenza n. 5763/2016, diversa da quella oggetto della presente impugnazione ma resa tra le stesse parti del presente giudizio e con riferimento a fattispecie analoga (anche in relazione al rapporto di lavoro intercorso con giornalisti diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio) in particolare ove era stata ritenuta utilizzabile, ai fini della definizione della controversia, la nozione di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 409 c.p.c.

Trattasi di circostanza (e cioè l'avvenuto pronunciamento, in altro giudizio, sia pure tra le stesse parti, su questione di diritto rilevante ai fini della definizione del giudizio) di per sé inidonea non solo a realizzare la fattispecie di astensione obbligatoria prevista dall'art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c. (prevista per il caso, non certamente ravvisabile nella presente fattispecie, in cui il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del processo) ma nemmeno le gravi ragioni di convenienza previste per l'astensione "facoltativa" dall'ultimo comma di tale articolo.

Sul punto è sufficiente ribadire i principi affermati dall'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione (in tal senso cfr. ad es. Cass. n. 2593 del 10/02/2015, Cass. n. 4024 del 23/02/2006 e Cass. n. 24934 del 24/11/2014).

Fatte tali premesse e venendo all'esame nel merito dell'impugnazione oggetto del presente giudizio si osserva che con quello che costituisce, in sostanza, un unico ed articolato motivo di appello la società Edisport contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva qualificato come collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di lavoro intercorso con i giornalisti menzionati.


Contesta in particolare l'erroneità dell'applicazione da parte del giudice di prime cure, anche per quanto riguarda la valutazione delle risultanze istruttorie, della nozione di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 409 c.p.c. piuttosto che di quella prevista, in materia fiscale, dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis, d.p.r. 917/1986 (Tuir) escludendo la possibilità di riqualificare in tal senso il rapporto di lavoro oggetto di controversia per assenza, in particolare, dei requisiti, previsti dalla menzionata norma fiscale, di una "retribuzione periodica prestabilita" e della non riconducibilità delle loro prestazioni alla professione abituale del giornalista.

Evidenza a tale proposito come la sussistenza di tali requisiti (il cui onere probatorio gravava sull'Inpgi) non solo non risultava dimostrata ma risultasse esclusa in base alle prove assunte nel corso della precedente fase di giudizio.

Il motivo è infondato.

Si osserva che con il d.lgs. 103/1996 (attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, l. n. 335/1995, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) veniva prevista, all'art. 1, *“a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio e' condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi”*.

L'art. 1, comma 80, l. n. 247/2007 ha successivamente disposto che: *“Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a: a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79...”*.

In attuazione di tale disposto normativo l'Inpgi, tramite il Comitato amministratore della Gestione separata, aveva emesso la delibera n. 17 del 22/12/2008 con la quale era stato approvato il *“Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata”* integrato con le norme di cui all'art. 1, comma 80, lett. a L. n. 247/2007, successivamente approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, quale organo vigilante, con decreto in data 6/3/2009 (all.ti 3, 4 e 5 del fascicolo Inpgi in fase monitoria). 

Il suddetto Regolamento prevedeva, in particolare, all'art. 1, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, dei *“giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”* prevedendo altresì che le *“predette categorie di lavoratori sono soggette al medesimo obbligo ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato”* introducendo, in particolare all'art. 11, a decorrere dal 1/1/2009, l'obbligo per i committenti di versare mensilmente alla gestione separata dell'ente *“i contributi assicurativi in favore dei giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”*.

La circolare Inpgi 5 del 10/3/2009 aveva poi fatto riferimento al contenuto dell'art. 50, comma 1 bis, lett. c-bis del suddetto dpr nella parte in cui considera come tali i rapporti *“aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi”*

organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivit  di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1 (attualmente art. 49, comma 1, TUIR) , concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 (attualmente art. 53, comma 1, Tuir), concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

Ci  premesso ritiene la Corte che, a fronte del contenuto dell'art. 1 e 11 del Regolamento, la nozione di collaborazione coordinata e continuativa non possa essere, ai fini contributivi, che quella individuata in via generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimit  sulla base della fattispecie prevista dall'art. 409 n. 3 c.p.c. con nozione che non pu  intendersi limitata ai soli fini processuali e che risulta invece finalizzata ad individuare la fattispecie anche sotto un profilo sostanziale (deve evidenziarsi a tale proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla societ  appellante in sede di note autorizzate al fine di negare l'esistenza di una fattispecie generale di collaborazione coordinata e continuativa, non introduce una autonoma nozione di tale fattispecie, l'art. 2 della l. n. 741/1959 la quale, ai fini della fissazione dei minimi di trattamento economico e normativo della contrattazione applicabile erga-omnes, si limita sic et simpliciter, a menzionare i "rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata").

Le disposizioni regolamentari emesse dall'Inpgi, aventi valore normativo (di natura regolamentare, emesse su delega del legislatore ed espressione in quanto tali dell'autonomia, in materia di trattamento previdenziale, degli enti previdenziali privatizzati ex art. 2 d.lgs. 509/1994), nel delimitare l'ambito dell'obbligo di iscrizione, si limitano infatti a richiamare la nozione di collaborazione coordinata e continuativa (individuabile pertanto con quella prevista dall'art. 409 c.p.c.) senza alcun riferimento alla particolare definizione di tale fattispecie individuata, in ambito tributario, dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis Tuir, (allo specifico fine di determinare il regime dell'imposizione fiscale dei compensi ricevuti dal collaboratore assimilandolo a quello proprio del lavoro dipendente).

In un tale contesto non pu  attribuirsi certamente rilievo decisivo al riferimento a tale norma contenuto nella menzionata circolare Inpgi del 5/3/2009, trattandosi di mera circolare esplicativa, sottoscritta da un dirigente dell'Istituto (non assoggettata in quanto tale alla procedura di approvazione da parte del ministero vigilante prevista dall'art. 3 d.lgs. 509/1994 per gli atti regolamentari dell'ente) priva in quanto tale di qualsiasi valore normative alla quale non pu  certamente attribuirsi valore derogatorio o integrativo di quanto approvato dall'Istituto in sede regolamentare n , tanto meno, effetto vincolante nei confronti dell'autorit  giudiziaria.

Ne consegue che non pu  attribuirsi alcun rilievo decisivo, ai fini della qualificazione della fattispecie e dell'imponibilit  previdenziale dei compensi corrisposti, alle modalit  di corresponsione degli stessi (e cio  all'essere o meno corrisposti in modo periodico e per importi prestabiliti) aspetto richiamato in una normativa dettata ai fini fiscali (ai fini della individuazione del reddito imponibile a tale fine) e al quale non pu , da solo, attribuirsi rilievo decisivo ai fini della qualificazione del rapporto trattandosi di elemento sintomatico che deve comunque essere valutato nel pi  generale contesto dei rapporti intercorsi tra le parti.

Non possono trarsi elementi favorevoli alla tesi dell'appellante nemmeno dal combinato disposto dei commi 25 e 26 dell'art. 2 l. n. 335/1995 che, com'è noto, nell'ambito di una più generale riforma del sistema pensionistico, avevano esteso la tutela previdenziale ad ulteriori categorie di lavoratori provvedendo ad istituire la Gestione separata Inps.

Sul punto è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione che, così come correttamente affermato dall'istituto appellato, l'istituzione della tutela previdenziale per i giornalisti collaboratori autonomi, così come prevista dal combinato disposto del d.lgs. 103/2006 e dell'art. 1, comma 80, L. 247/2007, risulta essere esclusiva attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, norma quest'ultima (espressamente menzionata nel d.lgs. attuativo 103/2006) che aveva specificamente ad oggetto la "tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi" e che pertanto deve ritenersi la sola specificamente riferibile all'attività professionale dei giornalisti (per la quale è notoriamente necessaria l'iscrizione all'apposito albo professionale) la quale, a differenza di quanto avviene con il successivo comma 26, non prevede alcun riferimento alla disciplina fiscale di cui al Tuir.

Non può invece ritenersi direttamente applicabile alla presente fattispecie il successivo comma 26 istitutivo, quest'ultimo, in modo diretto (senza il conferimento di alcuna delega al governo), della gestione separata Inps per la categoria, residuale, dei lavoratori autonomi (tra cui i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della l. 426/1971) svolgenti attività per la quale non è prevista il requisito dell'iscrizione ad appositi albi o elenchi professionali.

In un tale contesto il richiamo effettuato nel corpo dell'art. 1, comma 80 l. 247/2007 alla gestione separata di cui al precedente comma 79 (il quale determinava le aliquote contributive relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26) non può certamente essere ritenuto significativo della estensione anche alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 25 dei relativi presupposti applicativi avendo il solo fine, desumibile dal chiaro tenore letterale della norma, di indicare il parametro rispetto al quale l'Inpgi era tenuto a coordinare, con proprie ed autonome delibere attuative, il regime della propria gestione separata previdenziale al fine di uniformare le relative aliquote contributive ("*... coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore committente nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiore a quella dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79...*") senza che possa attribuirsi rilievo decisivo al contenuto del menzionato comma 26 nemmeno al rinvio a tale comma effettuato dall'art. 54 del Regolamento alle "*disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la previdenza ed assistenza in favore dei lavoratori subordinati, iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335*" rinvio, quest'ultimo, effettuato in modo residuale solo con riferimento a quanto non previsto dal Regolamento e che non può intendersi riferito all'ambito applicativo dell'imponibilità contributiva espressamente regolamentato, come già evidenziato, dall'art. 1 dello stesso Regolamento.

L'utilizzo, al fine della imponibilità contributiva nell'ambito del lavoro giornalistico, della generale fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c. e dei relativi principi giurisprudenziali risulta del resto conforme al contenuto delle numerose pronunce precedentemente emesse da questa Corte prodotte in atti che alla stregua di tale fattispecie normativa hanno chiaramente effettuato, così come si evince dalla parte motiva di tali pronunce, le conseguenti valutazioni in ordine alla imponibilità contributiva dei rapporti di lavoro oggetto di controversia (cfr. sent. n. 7608/2015 Pres. ed est. Gallo, n. 4869/2016 Pres. ed est. Panariello, n. 182/2017 Pres. ed est. Marasco, n. 1994/2017 Pres. Cocchia, est. Garzia e n. 599/2018 Pres. Garzia, est. Poscia).

L'interpretazione qui preferita risulta infine la sola conforme a costituzione ponendosi quella contraria propugnata dall'appellante, inevitabilmente in contrasto con il principio di parità ex art. 3 Cost.

Non può infatti che reputarsi totalmente irrazionale l'attribuzione, solo sulla base delle modalità di corresponsione dei compensi, di una diversa tutela previdenziale a rapporti di collaborazione egualmente caratterizzati da quei caratteri di personalità e continuità della prestazione e di coordinamento che fanno del lavoratore cd. "parasubordinato" una figura meritevole, nell'ottica legislativa, pur nell'ambito di un rapporto lavoro qualificabile come autonomo, di tutele particolari (essendo invece possibile pattuire per un genuino rapporto di lavoro autonomo un compenso periodico e prestabilito).

Non può a tale proposito condividersi quanto sostenuto dalla società appellante in sede di note autorizzate, ove veniva esclusa la fondatezza di tale prospettazione di incostituzionalità allegando l'analogia tra le prestazioni previdenziali previste per il lavoratore autonomo e quelle previste per il collaboratore coordinato e continuativo iscritto alla gestione separata.

Sul punto basta rilevare che, a prescindere dal regime delle prestazioni erogate, è sufficiente a caratterizzare quale meno favorevole la tutela previdenziale prevista per i lavoratori autonomi la sola regolamentazione dell'obbligo del versamento dei contributi che in quest'ultimo caso grava interamente sullo stesso giornalista (ad eccezione di un obbligo di rivalsa nella misura del 2%) anziché, come previsto per il collaboratore, prevalentemente (nella misura di 2/3) sul committente (2/3 a carico di quest'ultimo ed il restante 1/3 a carico del giornalista).

Non può peraltro non rilevarsi che quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla identità delle prestazioni previdenziali previste per le menzionate categorie di lavoratori trova smentita nella normativa vigente ove, così come risulta dal Regolamento di previdenza, il collaboratore coordinato e continuativo ha comunque diritto a prestazioni (quali l'indennità per il congedo parentale, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera, cfr. art. 19, comma 2, Regolamento) non dovute invece al mero lavoratore autonomo.

Ne consegue che la qualificazione della fattispecie dovrà essere effettuata, anche ai fini previdenziali che interessano il presente giudizio, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con generale riferimento all'istituto della collaborazione coordinata e continuativa.

Devono quindi ritenersi riconducibili in tale ambito, purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo relativamente ai quali sono ravvisabili i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (cfr. ad es. Cass. n. 5698 del 19/04/2002, Cass. n. 3485 del 09/03/2001, Cass. n. 7785 del 20/08/1997 e Cass. n. 6752 del 26/07/1996).

Alla stregua dei menzionati principi giurisprudenziali (ed una volta escluso che possa attribuirsi rilievo decisivo in senso contrario all'estraneità alla professione abitualmente esercitata dal collaboratore e alle modalità di corresponsione dei compensi e, in particolare, al dato, che può reputarsi pacifico in causa, dell'assenza di una retribuzione periodica prestabilita), non possono che reputarsi meritevoli di conferma, le valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure ai fini della qualificazione della fattispecie, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro oggetto di controversia, come collaborazione coordinata e continuativa (valutazioni istruttorie che riguardo a tale profilo non sono state specificamente contestate in sede di impugnazione dalla società appellante la quale, sul punto, si è limitata a ribadire l'applicabilità della nozione di collaborazione prevista dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis e a valutare in tal senso le risultanze istruttorie della precedente fase di giudizio).

La natura di tale rapporto di lavoro, risulta infatti sufficientemente desumibile dagli elementi indicati dal giudice di prime cure o comunque emersi all'esito dell'istruttoria svolta (ed evidenziati nella parte motiva della sentenza impugnata), in particolare sulla base dell'emissione da parte di tutti i giornalisti menzionati, nell'ambito di un rapporto di lavoro pluriennale, di fatture con cadenza mensile, con assoggettamento, pur nell'ambito di una generale libertà di accettare o meno l'incarico, al coordinamento e alle direttive del personale della società committente in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e i tempi degli articoli da scrivere (cfr. contenuto delle dichiarazioni testimoniali e rese in sede ispettiva testualmente riportate nella parte motiva della sentenza impugnata).

Trattasi pertanto di attività giornalistica resa per l'intero periodo pluriennale oggetto di accertamento in modo personale, continuativo e con assoggettamento al coordinamento della società odierna appellante (elemento quest'ultimo che si manifestava in particolare nell'assoggettamento dei suddetti giornalisti, nella redazione dei pezzi commissionati o comunque accettati, alle direttive ricevute) senza che in un tale contesto possa attribuirsi rilievo decisivo a requisiti quali l'assenza di abitudine nell'esercizio della professione o di una retribuzione periodica prestabilita, né, tanto meno, alla possibilità per i suddetti collaboratori di rifiutare singoli incarichi, circostanza quest'ultima pienamente coerente con un rapporto di lavoro di natura autonoma quale quello di collaborazione intercorso con i lavoratori precedentemente menzionati.

Ne consegue pertanto il rigetto dell'appello.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 5.400,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 12.7.2018

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Daniela Testa

